



CITTA' DI SOVERATO

CALABRIA

ORDINANZA N. 60/2016

ORDINANZA DI DISCIPLINA DELL'EMISSIONI SONORE RELATIVA ALLE DISCOTECHES E AI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI CUI ALL'ART. 80 DEL T.U.L.P.S.

IL SINDACO

Premesso che nel territorio comunale di Soverato sono presenti numerose attività di discoteche, regolarmente munite di licenze di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. e succ. mod. e int., che durante il periodo estivo svolgono attività musicale e danzante;

Preso atto delle innumerevoli segnalazioni relative agli inconvenienti derivanti dall'inquinamento acustico ed al disturbo della quiete pubblica e del riposo che si accentuano maggiormente durante la stagione estiva;

Valutata l'esigenza di ridurre il disagio provocato dai rumori nelle ore notturne, derivanti in particolare, da emissioni sonore, tenendo tuttavia presente le esigenze dell'utenza dei locali pubblici ed aperti al pubblico in cui si svolgono le attività di discoteca, sia con l'uso di strumenti elettroacustici che dal vivo;

Ravvisata l'opportunità di regolamentare gli orari di attività dei locali di pubblico spettacolo dove si svolge attività principale ed imprenditoriale di discoteca, al fine di tutelare gli interessi degli operatori di settore, ma di assicurare altresì le condizioni per il godimento del riposo ai residenti della zona in cui insistono gli esercizi pubblici che effettuano orario di apertura durante le ore notturne;

Vista la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95;

Visto il D.P.C.M. 01/03/1991 ;

Visto il D.P.C.M. 14/11/1997;

Visto il D.P.C.M. n. 215/99;

Visto il D.lgs. n. 267/00;

Vista la L.R. 34/09;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 22 del 30/1/2014;

Visto l'art. 9 del T.U.L.P.S. N. 773/1931;

Vista la legge n. 689/1981;

Vista la legge 287/91;

Visto l'art. 8 c. 3 della legge 241/90 e successive modifiche;

Ritenuto di intervenire con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente mediante l'assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto e legittimo funzionamento dei predetti dispositivi, a tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale;

Dato atto che è necessario provvedere, in modo tempestivo, al fine di assicurare la tutela della salute dei cittadini;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'art. 9 della legge 447/1995 ed all'art. 50 5° comma del T.U.E.L. n. 267/00, trattandosi di provvedimento a tutela della salute dei cittadini



ORDINA

Con effetto immediato, ai titolari di locali ove si effettuano attività di pubblico spettacolo (discoteche munite di regolare agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S.) di rispettare le seguenti prescrizioni :

1. nei locali pubblici ove si svolge attività musicale di discoteca ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. è consentita la normale attività dalle ore 22.00 alle ore 05.00; le discoteche dovranno diffondere musica secondo la normativa vigente in materia e non dovranno superare i valori limite imposti dalla Legge;
2. alle ore 02.00 i cosiddetti vocalist- dj e simili dovranno obbligatoriamente interrompere ogni attività vocale;
3. l'attività musicale dovrà essere contenuta entro i 50 db dalle ore 03.30 ;
4. le casse e gli altoparlanti devono essere collocate in modo tale da ridurre al minimo l'inquinamento acustico delle aree pubbliche e del vicinato e comunque dovranno obbligatoriamente essere rivolte direzione mare;;
5. alle ore 05:00 qualsiasi tipo di attività musicale dovrà cessare.

SANZIONI

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 659 del C.P. la violazione alle disposizioni del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 516,00 a € 5.165,00 con l'applicazione della procedura prevista dalla legge 689/81; in attuazione dell'art. 9 c. 3 della L. 287/91 è sospesa l'attività da 3 a 15 giorni in caso di recidiva alle violazioni della presente ordinanza.

Tutte le attività che fanno uso di strumenti sonori non dovranno superare i limiti di cui alla legge 447/95; Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore supera i valori limite di emissione ed immissione è punito con il pagamento di una somma da € 516,45 a € 5.165,56 (art. 10 c. 2 L. 447/95).

Chiunque violi il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanea svolte all'aperto è punito con il pagamento di una somma da € 103,29 a € 516,45.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni.

La trasmissione alla Prefettura di Catanzaro, alla Questura di Catanzaro, all'A.S.P. n. 7 U.O.I.S.P., all'Arpacal Catanzaro, al Comando Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Soverato, alla Compagnia Carabinieri Soverato, alla Tenenza GdF Soverato, al Distaccamento Polstrada Soverato, all'Ufficio Circondariale Marittimo Soverato, ai Vigili del Fuoco ed alle testate giornalistiche e televisive locali.

La trasmissione a tutti gli esercizi commerciali e discoteche presenti sul territorio.

DEMANDA

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale al controllo sull'esatta osservanza della presente.

DISPOSIZIONI FINALI

La notifica a tutte le attività di pubblico spettacolo (discoteche) di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., presenti sul territorio comunale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. di Catanzaro o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
Dalla residenza municipale 28-6-16.

IL SINDACO

(Dott. Ernesto Francesco ALECCI)

